

10

Ottobre 2020

SistemaFrizzera²⁴

Il Sole ²⁴ ORE

www.gcbdigital.com

Periodico mensile / Anno XVII / n. 10
Poste Italiane Spa / Sped. in A.P. / D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 / DCB Roma

Guida alla Contabilità & Bilancio

Aggregazioni aziendali e nuova definizione di business

Trattamento Iva delle fatture passive errate

Il badwill in operazioni di consolidamento nel settore bancario

Rapporti di consulenza e indipendenza del sindaco-revisore

GRUPPO ²⁴ ORE

Dlgs 19 agosto 2016, n. 175
Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14

Harald Bonura

Avvocato in Roma, Consulente IFEL.

Davide Di Russo

Commercialista, Componente

Osservatorio finanza e contabilità enti locali del Ministero interno e della Commissione Arconet presso il Mef

Crisi d'impresa di società a controllo pubblico, disciplina della pre-allerta

Premessa

Il legislatore, chiamato a fronteggiare l'emergenza Covid-19, ha previsto un **complesso di disposizioni dichiaratamente ispirato dalla preoccupazione di neutralizzare**, per quanto possibile e nell'immediato, **gli effetti derivanti dall'attuale crisi economica sul capitale e sui bilanci, a favore delle imprese che, ante epidemia, si trovavano in condizioni sane e con esclusione**, per contro, delle imprese che, già prima dell'emergenza Covid-19, versavano in stato di perdita della continuità aziendale.

Merita di essere ricordata, in tale chiave, la sospensione sino al 31 dicembre 2020 degli obblighi previsti dal codice civile in materia di perdita del capitale sociale (*ex* articolo 6 del Dl 23/2020, decreto "Liquidità"); così come la facoltà di deroga al disposto dell'articolo 2423-bis, comma 1, numero 1, del codice civile nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nonché a quelli chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, tale da consentire la valutazione delle voci di bilancio nella **prospettiva della continuazione dell'attività, se questa risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020**, fermo l'obbligo di illustrare specificamente il criterio di valutazione nella **nota integrativa** (articolo 7 del decreto "Liquidità"), nonché di fornire – sempre in nota integrativa – un quadro aggiornato circa la **capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare a operare nel prossimo futuro**.

Allo stesso filone appartiene il **differimento al 1° settembre 2021** – ai sensi dell'articolo 5 del decreto "Liquidità" – **dell'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** di cui al Dlgs 14

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato, nel luglio scorso, un documento ad ausilio agli operatori per un'applicazione *cum grano salis* – suggerita dall'eccezionalità del contesto segnato dal **Covid-19** – della **disciplina speciale della crisi di impresa** che il **Dlgs 175/2016** (Testo Unico in materia di società a controllo pubblico – Tusp) detta per le sole **società a controllo pubblico**.

del 12 gennaio 2019 ("Cci") o, meglio, delle disposizioni la cui entrata in vigore era in origine prevista per il 15 agosto 2020.

Il rinvio – si legge nella relazione illustrativa – consegue dalla consapevolezza che, in un sistema segnato da una gravissima forma di crisi che investe il tessuto economico globale, il meccanismo delle c.d. "misure di allerta", volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese, non potrebbe svolgere alcun concreto ruolo selettivo; anzi, gli indicatori finirebbero per generare effetti distorsivi, essendo destinati inevitabilmente ad attivarsi anche rispetto a imprese di per sé sane, a causa delle difficoltà provocate dall'emergenza Covid-19.

Non solo: ne sarebbe pregiudicata la filosofia di fondo del Cci, che è quella di operare nel senso di favorire il più possibile il salvataggio delle imprese e la loro continuità, considerato che, in un ambito economico esposto a una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazione delle imprese, l'adozione della procedura liquidatoria (l'attuale fallimento) si porrebbe come scelta pressoché automatica, laddove il legislatore del Cci la configura invece come *extrema ratio*, alla quale ricorrere solo in assenza di alternative.

Di tali misure, in quanto **dettate in materia di società di capitali, beneficiano anche le società del Tusp**, in virtù di quanto ivi previsto all'articolo 1, comma 3, secondo cui «*Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle*

società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato».

Lo stato dell'arte

Premesso quanto sopra, occorre sottolineare che il **legislatore ha tralasciato di sospendere l'analogo e complementare meccanismo di monitoraggio e precoce emersione della crisi che il Tusp ha introdotto per un sottoinsieme di società a partecipazione pubblica**, vale a dire **quelle a controllo pubblico** (definite, ex articolo 2, comma 1, lettera m), del Tusp, come le «società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)», cioè «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo»).

La **disciplina** in questione è sintetizzabile come segue:

- a) le società a controllo pubblico devono predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario (da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio (articolo 6, comma 2);
- b) se una società a controllo pubblico manifesta, nell'ambito di tali programmi, indicatori di crisi aziendale e quindi un deterioramento dell'equilibrio economico-finanziario della società, suscettibile di "correzione", l'organo amministrativo è tenuto a predisporre un piano di risanamento (articolo 14, comma 2);
- c) detto piano deve contenere provvedimenti adeguati a prevenire l'aggravamento della crisi, a correggerne gli effetti e a eliminarne le cause (articolo 14, comma 2);
- d) non è sufficiente (in quanto dal Tusp considerato presuntivamente provvedimento "non adeguato") che il piano consista nel ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico (articolo 14, comma 4);
- e) nemmeno è sufficiente che il piano preveda, a carico di soci amministrazioni pubbliche ex articolo 1, comma 3, della legge 196/2009, le forme di soccorso finanziario considerate dal comma 5, vale a dire

sottoscrizione di aumenti di capitale anche ai sensi degli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuazione di trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie;

f) gli interventi *sub e)* non solo non sono adeguati, ma sono addirittura vietati, se la società, anche non manifestando indicatori di crisi aziendale, ha chiuso in perdita gli ultimi tre esercizi o ha utilizzato riserve disponibili per coprire perdite anche infrannuali (articolo 14, comma 5); fa eccezione la sottoscrizione di aumenti di capitale ai sensi degli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, che seguono il regime *sub e)* e dunque non sono vietati neppure per le società in perdita reiterata, restando però presuntivamente inadeguati ai sensi del comma 4;

g) se, nonostante il riscontro di indicatori di crisi, l'organo amministrativo non adotti un piano o adotti un piano non adeguato (ai sensi di quanto *sub d)*, e), e, a maggior ragione, f)), sussistono i presupposti per la denuncia ex articolo 2409 del codice civile (articolo 14, comma 3);

h) la presunzione di inadeguatezza dei provvedimenti *sub d)* ed e) è superata (e quindi non opera l'articolo 2409 del codice civile), se il piano che prevede tali misure «*comprova [...] la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte*» (articolo 14, comma 4);

i) le misure di soccorso finanziario in linea di principio vietate nella fattispecie considerata *sub f)* sono però ammesse (e considerate "adeguate"), se il piano che le prevede contempla il raggiungimento dell'equilibrio; ma il raggiungimento dell'equilibrio deve essere previsto in tre anni e inoltre il piano: (i) deve prevedere che tali misure vengano adottate a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti; (ii) deve essere approvato dall'Autorità di regolazione del settore (ove esistente) e comunicato alla Corte dei conti;

j) le misure di soccorso finanziario in linea di principio vietate nella fattispecie considerata *sub f)* sono ammesse, anche a prescindere dall'adozione di un piano, se autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Mef e richiesta dell'amministrazione interessata, al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità.

Stante la citata previsione dell'articolo 1, comma 3, del Tusp, in combinato disposto con quella di cui all'articolo 1, comma 3, del Cci (ove si precisa che «Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche»), trattasi di **normativa inequivocabilmente speciale rispetto a quella comune** (societaria e/o della crisi d'impresa); di modo che gli interventi legislativi di portata sospensiva e/o differitoria dell'efficacia di quest'ultima (in rapporto di *genus a species*) non possono evidentemente spiegare effetto rispetto alla prima.

Di conseguenza, **allo stato**, a onta di un quadro emergenziale che ha stravolto il paradigma nel quale era stata pensata, **la disciplina speciale della pre-alerta delle società a controllo pubblico conserva inalterata la sua operatività**.

Ora, è inevitabile che gli indicatori di crisi – elaborati e selezionati in un contesto di normalità – finiscano per intercettare la crisi provocata dall'emergenza Covid-19, facendo scattare gli obblighi previsti dall'articolo 14 del Tusp e quindi chiamando l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico all'adozione di provvedimenti adeguati; obbligo il cui mancato adempimento integra, a termini di legge, grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile (che, per le società a controllo pubblico, è strumento attivabile, in deroga alle previsioni del codice civile, anche nelle società a responsabilità limitata e anche da parte dell'amministrazione socia, a prescindere dalla legittimazione attiva del collegio sindacale, quale che ne sia la percentuale di partecipazione alla società).

Per le **società a controllo pubblico**, permane quindi **proprio quel rischio che la decretazione d'urgenza vorrebbe disinnescare** attraverso il rinvio dell'entrata in vigore del Cci: quello cioè che una disciplina vincolistica pensata per operare in un contesto di normalità, al fine di fare emergere situazioni gestionali patologiche, finisca – nel quadro dell'emergenza Covid-19 – per travolgere (in una sorta di eterogenesi dei fini) imprese altrimenti sane al netto delle ripercussioni indotte dalla pandemia.

La **preoccupazione del Cndcec** è quindi che gli amministratori delle società a controllo pubblico siano spinti ad assumere (vista la cogenza dell'articolo 14 del Tusp e sotto la spada di Damocle del rischio di responsabilità in caso di inerzia) determinazioni consequenziali a parametri (gli indicatori di cui all'articolo 6, comma 2, del Tusp) che sono però evi-

dentemente distorti da un quadro di eccezionale e imprevedibile emergenza.

Il **meccanismo disegnato dal Tusp** mira, da un lato, a favorire l'anticipata emersione di situazioni di squilibrio (così ponendo a carico degli amministratori oneri di monitoraggio e proazione) e, dall'altro, ad arginare la pratica che vede l'amministrazione pubblica instradare un intervento di salvataggio di società strutturalmente in perdita, invece di attivarsi *ex ante* in chiave preventiva (e tale finalità è perseguita mediante il divieto, per il socio pubblico, di contrastare la crisi mediante meri versamenti che, in quanto tali, non hanno carattere risolutivo e valgono solo a evitare provvisoriamente l'insolvenza, essendo inidonei a rimuovere le cause economiche perché incidenti solo sul versante patrimoniale e finanziario).

Questo paradigma è però **inappropriato nel caso in cui il disequilibrio dell'impresa pubblica sia dovuto non già a colpevoli scelte gestionali da correggere, bensì a fattori esogeni, imprevedibili ed eccezionali**, quando non all'imperativo di modulare l'attività aziendale su dettami imposti da misure ispirate dalla necessità di arginare l'epidemia e salvaguardare la salute pubblica. Emblematico, a tale proposito, è il caso del settore del trasporto pubblico locale, fortemente penalizzato dal crollo verticale della domanda di mobilità pubblica (dovuto, per esempio, all'arresto delle attività di trasporto scolastico e di trasporto turistico, ma anche, più in generale, dagli obblighi di distanziamento sociale) e dei ricavi da biglietti e abbonamenti (ivi inclusi quelli da gestione della sosta) e, sul piano dell'offerta, dall'esigenza di intensificare le frequenze delle corse. Al punto che maggiore è l'efficacia nell'adozione delle misure sanitarie e nella tutela della salute pubblica e più rilevante è il disequilibrio che ne deriva.

In tali casi, **l'intervento del socio pubblico**, lungi dal prospettarsi controproducente, si configura come l'unica soluzione concretamente percorribile per consentire all'impresa, altrimenti destinata al collasso, di essere traghettata oltre la contingenza emergenziale.

Per altro verso, l'obiettivo e incolpevole impossibilità di valutare in termini di ragionevole probabilità l'intensità, la dinamica e l'estensione temporale della pandemia, il rischio di un nuovo *lockdown* e la portata delle relative conseguenze impediscono di compiere le fondate valutazioni prognostiche che costituiscono antecedente imprescindibile per l'adozione

consapevole e ragionata dei provvedimenti “adeguati” richiesti dall'articolo 14 del Tusp (l'incertezza è fattore che influisce in modo decisivo sull'enunciazione dei flussi prospettici, che rappresentano l'elemento fondamentale per stimare il rischio di crisi).

Le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore a differire l'entrata in vigore del Cci sono quindi idonee – secondo la ricostruzione ermeneutica del Cndcec – a giustificare un'applicazione ragionata della (analoga e complementare) disciplina del Tusp.

Ciò significa che, se emergono indicatori di crisi ex articolo 6, comma 2, del Tusp, la soluzione non può essere, a priori, l'attivazione automatica dei meccanismi e dei vincoli approntati ex articolo 14, commi 2, 4 e 5, del Tusp. Questo sbocco infatti vale solo – anche in regime di Covid-19 – per quelle specifiche realtà societarie afflitte da crisi pregressa, non causata bensì amplificata dall'emergenza sanitaria e il perimetro delle quali può essere fatto ragionevolmente coincidere con le società che, al 31 dicembre 2019, rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione.

Diverso è il caso delle imprese altrimenti sane, per le quali il Cndcec ritiene che l'organo amministrativo debba promuovere l'apertura, in seno alla società, di una fase interlocutoria che permetta una gestione conservativa dell'impresa, con dilatazione dell'orizzonte temporale per l'assunzione di provvedimenti di gestione della crisi di portata prevedibilmente liquidatoria, al fine di evitare che un'applicazione acritica della norma possa tradursi in soluzioni dirompenti per la società e indirettamente per il sistema socio-economico (oltre che, si è visto, contrarie allo stesso spirito dell'articolo 14 del Tusp).

Del resto, sebbene l'azione decretale non si sia esplicata, sotto tale profilo, in provvedimenti sospensivi analoghi a quelli riferiti al diritto comune della crisi, è pur vero che il piano di rilancio del Paese elaborato dalla “task force Colao” ha evidenziato l'urgenza di «sospendere per il 2020 i vincoli del Dlgs 175/2016 (TU in materia di società a partecipazione pubblica) al ripianamento delle perdite delle imprese pubbliche (e del trasporto pubblico in particolare) ed evitare il ricorso al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria (che impedirebbe il pagamento dei fornitori e rallenterebbe l'esecuzione degli investimenti)». In tale piano, infatti, si suggerisce di adottare misure volte, tra l'altro, a permettere, con riferi-

mento «alle imprese pubbliche il cui disequilibrio dipenda dal Covid-19», alle amministrazioni pubbliche socie, in deroga ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 14 del Dlgs 175/2016, sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, il ripianamento delle perdite e la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, l'esecuzione di trasferimenti straordinari, le aperture di credito e il rilascio di garanzie.

Tali proposte, specifiche per le società a controllo pubblico, si saldano con quelle (generali) che il “Piano Colao” prevede per disincentivare il ricorso alle procedure concorsuali («per evitare il conseguente blocco ex lege del pagamento ai fornitori e la conseguente sottrazione di liquidità e risorse al sistema. Nello specifico, evitare che il debitore ricostituisca il valore dell'azienda solo a scapito dei creditori») e per predisporre incentivi alla capitalizzazione delle imprese.

Il disegno insomma è chiaro: se la società è strutturalmente sana ed è entrata in crisi solo per le ripercussioni del Covid-19, l'organo amministrativo è giustificato a rinviare, almeno per il 2020, l'avvio dell'iter prescritto dall'articolo 14 del Tusp o l'applicazione dei vincoli ivi imposti, laddove tale percorso rischi di condurre a soluzioni di tipo liquidatorio. Sia perché i “provvedimenti adeguati” secondo l'articolo 14 del Tusp, nel caso di crisi pandemica, rischiano di essere controproducenti (avuto riguardo alla ratio della disposizione normativa), sia perché lo stato di incertezza ha posto l'amministratore nell'impossibilità di valutare se un provvedimento in astratto adeguato si confermi tale nell'eccezionale situazione concreta, avendo questa alterato (se non reso indisponibili) gli elementi sulla base dei quali – in un'ottica di *forward looking* – l'amministratore deve condurre tale valutazione.

Questo però non significa affatto che l'organo gestorio (e, a monte, l'amministrazione socia) possa farsi scudo dello stato d'incertezza per giustificare, a priori, una mancanza assoluta di gestione del rischio e un'automatica rinuncia all'assunzione (per quanto possibile) delle iniziative proattive a salvaguardia della continuità aziendale. Non si chiede ovviamente all'operatore di prevedere il futuro, bensì di gestirlo, mitigando il rischio (questo sì prevedibile e misurabile) insito nell'impatto negativo conseguente alla venuta meno del prerequisite di adeguatezza patrimoniale e liquidità, fondamento imprescindibile della continuità aziendale, sia essa meramente funzionale (normativa), sia operativa (economica).

Ecco allora che andranno comunque valutate (verrebbe da dire privilegiate) quelle **soluzioni idonee a favorire una “messa in sicurezza” della società**. E quindi andrà senz'altro vagliata *medio tempore* l'utilità di attingere senza indugio alle **misure consentite dal quadro normativo vigente** (da applicare, anche qui, in modo ragionato), prima tra tutte quella che consiste nel programmare un **intervento correttivo sul contratto di servizio, in grado di assorbire i maggiori costi e/o i minori ricavi connessi all'emergenza Covid-19** (trattandosi di leva cui il socio pubblico può ricorrere in modo relativamente agevole, salvo per la società che, negli ultimi tre esercizi, abbia registrato perdite di esercizio o abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, nel qual caso occorre che il piano – triennale – di risanamento sia approvato dall'autorità di regolazione di settore e comunicato alla Corte dei conti).

Simile operato pare incoraggiato anche sul versante delle eventuali responsabilità.

Quanto alla **scelta di rinviare opzioni di natura liquidatoria**, soccorre la previsione dell'articolo 2236 del codice civile, a mente del quale il professionista non risponde, se non per dolo o colpa grave, in relazione a prestazioni che implicino «*la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà*» (principio che costituisce specificazione dell'articolo 1176, comma 2, del codice civile, il quale, a sua volta, forma la base della responsabilità del mandatario, figura alla quale è ricondotta l'attività dei componenti degli organi societari).

Risulta infatti arduo prospettare profili di responsabilità più intensi della mera colpa lieve a carico di quegli organi societari che – a fronte dell'obiettivo impossibilità di condurre valutazioni prognostiche prodromiche all'adozione dei “provvedimenti adeguati” ex articolo 14 del Tusp (fattispecie che può essere agevolmente ricondotta a «*la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà*») – ritengano di **astenersi da un'autistica interpretazione degli obblighi imposti dal Tusp, privilegiando soluzioni prudentziali, improntate alla conservazione dei presupposti per il ripristino della continuità aziendale**; condotta questa che, per quanto sin qui esposto, si configura senz'altro scevra da colpa grave, quando non incolpevole o addirittura doverosa, così da rendere, di riflesso, assai remota pure l'attivazione dell'articolo 2409 del codice civile.

A rassicurare è anche **l'articolo 21, comma 2, del Dl 76 del 16 luglio 2020** (convertito, con modificazioni, nella legge 120 dell'11 settembre 2020), a mente del quale «*Limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021 [ma il ddl di conversione già prevede di posticipare il termine al 31 dicembre 2021, n.d.A.], la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto*».

L'obiettivo è chiaro: la norma è evidentemente preordinata a **incoraggiare gli amministratori (della società e dell'amministrazione socia esposti a responsabilità erariale) ad adottare – nell'incertezza in ordine alle conseguenze – condotte attive in funzione della continuità aziendale** (leggasi: **soccorso alla società al fine di scavallare il 2020 e il 2021**); tant'è che, per fatti commissivi, l'agente è responsabile solo per dolo (cioè se si è rappresentato e ha voluto la conseguenza dannosa che è derivata dalla sua azione), mentre per illeciti omissivi si risponde anche a titolo di colpa grave.

Le raccomandazioni del Cndcec

A valle del ragionamento, il Cndcec – in chiave operativa – aggiunge un vero e proprio **iter argomentativo a disposizione dell'organo amministrativo di una società a controllo pubblico nella quale emergano uno o più indicatori di crisi** di cui all'articolo 6, comma 2, del Tusp e che **non versino in uno stato di crisi strutturale progressiva**.

Il suggerimento è quello di **convocare senza indugio l'assemblea**, al fine di rendere **tempestiva informazione alle amministrazioni pubbliche controllanti e sollecitarne l'adesione al percorso da seguire**.

In sede assembleare, si dovrà quindi provvedere a:


- › rilevare che l'emersione degli indicatori di crisi aziendale, ex articolo 6, comma 2, del Tusp, è conseguenza esclusiva delle ripercussioni finanziarie, economiche, reddituali provocate dall'emergenza Covid-19, in assenza delle quali la società non re-

- gistrerebbe alcun rischio di squilibrio;
- › dare atto che le misure imposte ex articolo 14, commi 2, 4 e 5, del Tusp risultano obiettivamente inadeguate, se non controproducenti, in quanto prescritte in un contesto di normalità;
 - › evidenziare che pertanto l'adozione di tali misure si porrebbe in netta contraddizione con le finalità del Tusp, analoghe a quelle del Cci e rispetto alle quali ultime il legislatore dell'emergenza ha dimostrato notevole sensibilità;
 - › segnalare che, di conseguenza, l'omessa adozione di "provvedimenti adeguati", ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Tusp, non può configurarsi, nel noto contesto di eccezionalità ed emergenza, quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; disposizione che, all'opposto (proprio in ragione del predetto contesto), rischierebbe di risultare involontariamente integrata dalla pedissequa osservanza di norme altrimenti di stringente applicazione;
 - › manifestare l'intendimento di procedere a una gestione conservativa dell'impresa, in attesa di interventi legislativi che incidano sugli obblighi imposti dal Tusp e che favoriscano il superamento della fase di emergenza;
 - › invitare l'amministrazione pubblica controllante ad attivare, *medio tempore*, ogni misura di sostegno disponibile, nel quadro legislativo vigente, valutando l'opportunità di intervenire sul contratto di servizio, al fine di assorbire i maggiori costi e/o i minori ricavi registrati in conseguenza dell'emergenza Covid-19.
- Di quanto sopra dovrà inoltre darsi atto nell'ambito della **relazione sul governo societario** di cui all'articolo 6, comma 4, del Tusp, anche in **funzione cautelativa** rispetto a quanto previsto ex articolo 14, comma 3, del Tusp in relazione all'articolo 2409 del codice civile. ●

CODICE REVISORE LEGALE

La complessità e l'ampiezza dei compiti, delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità che investono gli organi di governo societari hanno comportato l'esigenza di ordinare in un unico testo le disposizioni in continuo aggiornamento nonché l'analisi, i commenti e la sintesi delle stesse.

L'indispensabile guida del Sole 24 ORE fornisce, a imprese e professionisti, gli elementi necessari per operare al buon governo e allo sviluppo sostenibile del sistema azienda.



INDICOLADAL

22

SETTEMBRE

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90* €

*Oltre il prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE

offerte.ilsole24ore.com/codicerevisore

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 6 NOVEMBRE 2020

Il Sole
24 ORE